

## Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica  
Sede legale e Direzione Generale  
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma  
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia  
Codice ABI  
Appartendente al Gruppo Bancario  
N. iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari  
Sito Internet  
Indirizzo di posta elettronica

**Igea Digital Bank**  
Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma  
00923361000  
N° 371  
05029  
Gruppo Bancario Igea Banca  
5640  
[www.igeadigitalbank.it](http://www.igeadigitalbank.it)  
[segreteria@igeadigitalbank.it](mailto:segreteria@igeadigitalbank.it)

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Ragione Sociale

Cognome

Nome

Sede

E-mail

Telefono

Iscrizione ad Albi o elenchi

N. Delibera Iscrizione albo/elenco

Iscrizione ad Albi o elenchi

N. Delibera Iscrizione albo/elenco

## Struttura e Che cos'è l'Apertura di Credito in Conto Corrente

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto con il quale la Banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a disposizione, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro oltre il saldo disponibile. La Banca e il cliente possono concordare un tasso di interesse fisso o variabile. Il tasso variabile è determinato in base a parametri di mercato. Il cliente può utilizzare, in una o più volte, questa somma e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

L'Apertura di Credito in conto corrente produce interessi a carico del correntista calcolati in base all'importo accordato e della durata dell'utilizzo. Tali interessi possono essere determinati sulla base di un tasso fisso o variabile, quest'ultimo determinato dalla somma algebrica tra lo spread ed uno specifico indice di riferimento indicato in contratto che può variare in relazione all'andamento dei mercati finanziari. Il fido di cassa Biz Pro è destinato a Clienti che siano Liberi Professionisti classificabili come Clienti al dettaglio non consumatori.

### Principali rischi

Nel caso di applicazione del tasso variabile, va tenuta presente la possibilità che il tasso di interesse debitore aumenti rispetto al tasso iniziale (collegato alle oscillazioni del parametro di indicizzazione di riferimento). Nel caso di applicazione del tasso fisso, il principale rischio connesso all'apertura di

credito consiste nell'impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato.

L'Affidamento in conto corrente può essere garantito dal Fondo di Garanzia.

## Che cos'è il Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia per le PMI - istituito dalla Legge 662/1996 ed attualmente gestito dal MedioCredito Centrale (MCC) - è lo strumento attraverso il quale l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI consente al soggetto che richiede il finanziamento di ottenere vantaggi in termini di concessione del finanziamento stesso, di riduzione dei costi in termini di tasso applicato, di minori garanzie richieste. Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

### A chi è rivolto

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'impresa e il professionista devono essere valutati dalla Banca come in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono quindi essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

### Modalità di intervento del Fondo di Garanzia

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. La domanda di intervento del Fondo è presentata dalla banca cui l'impresa o il professionista ha richiesto finanziamento.

L'intervento è concesso, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Per maggiori informazioni consultare il sito [www.mcc.it](http://www.mcc.it) o [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)

## Condizioni economiche

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso. Le condizioni economiche inoltre non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi e/o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.



	Fidi	<u>Commissione per la messa a disposizione dei fondi (vedi nota 1)</u>	2,00% dell'accordato su base annua con addebito trimestrale rapportato al numero dei giorni del periodo di liquidazione Importo massimo: non previsto
		Altre spese	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese per istruttoria: esente</li> <li>Spese revisione fido: esente</li> <li>Visure ipocatastali e interrogazioni archivi pubblici: recupero costi vivi (per l'intestatario e per ogni garante)</li> </ul>
	Sconfinamenti Extra Fido	<b>Tasso debitore annuo nominale</b> sulle somme utilizzate oltre il limite del fido accordato	13,50%
	Sconfinamenti Assenza Fido	<b>Tasso debitore annuo nominale</b> sulle somme utilizzate per scoperto di conto senza fido	13,50%
		<b>Importo dello sconfinamento (o incremento dello sconfinamento)</b>	
<b>Fidi e Sconfinamenti</b>	<b>Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) relativa a</b>	Sconfino oltre Euro 100,00 sino a € 5.000,00 determinato da almeno un'operazione di importo uguale o superiore a	Euro 60,00
	sconfinamenti extra fido o in assenza di fido (per conti correnti aperti a non	Euro 100,00 Sconfino da Euro 5.000,01 sino a Euro 15.000,00 determinato da almeno un'operazione di importo uguale o superiore a	Euro 80,00
	Consumatori)	Euro 100,00	
		Sconfino oltre Euro 15.000,00 determinato da almeno un'operazione di importo uguale o superiore a Euro 100,00	Euro 100,00
		La C.I.V. non è dovuta per pagamenti a favore dell'intermediario	
	<b>Tasso di mora</b>		13,50%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.igedigitalbank.it](http://www.igedigitalbank.it)

#### Note

- (1) La commissione per la messa a disposizione dei fondi è la remunerazione per il fatto che la Banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro (fido). Tale

corrispettivo viene calcolato sull'importo dell'affidamento accordato, **è indipendente dall'effettivo utilizzo** e viene liquidato in via posticipata ogni fine trimestre.

Esempi di calcolo della commissione per la messa a disposizione dei fondi:

1. Applicazione su affidamento di importo costante nel trimestre  
Fido accordato Euro 10.000,00 invariato per tutto il trimestre; periodo 92 giorni; commissione per la messa a disposizione dei fondi su base annua 2,00%  
Modalità di calcolo:  $€ 10.000 \times 2,00\% \times 92 \text{ gg} / 365 = € 50,411$
2. Applicazione su affidamento di importo variabile nel trimestre  
Fido accordato Euro 10.000,00 per 31 giorni, Euro 15.000,00 per 26 giorni, Euro 10.000,00 per 35 giorni; periodo 92 giorni; commissione per la messa a disposizione dei fondi su base annua 2,00%  
Modalità di calcolo:  $€ 10.000 \times 2,00\% \times 31 \text{ gg} / 365 = € 16,99$   
Modalità di calcolo:  $€ 15.000 \times 2,00\% \times 26 \text{ gg} / 365 = € 21,37$   
Modalità di calcolo:  $€ 10.000 \times 2,00\% \times 35 \text{ gg} / 365 = € 19,18$   
**Totale commissione messa a disposizione fondi= € 57,54**

## Recesso e Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Se il Cliente ha utilizzato, in tutto o in parte, la somma messa a disposizione, provvede alla restituzione della medesima e al pagamento degli altri importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili eventualmente corrisposte dalla stessa alla pubblica amministrazione in dipendenza del Contratto.

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito a tempo indeterminato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Cliente nelle modalità scelte dal Cliente nel frontespizio del contratto (formato cartaceo e/o elettronico) o fatte conoscere successivamente.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha la facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa.

La Banca ha inoltre la facoltà di ridurre o sospendere l'apertura di credito precedentemente concessa.

Il recesso sospende immediatamente la possibilità per il Cliente di utilizzare il credito concesso, ma per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, senza penalità e spese di chiusura. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

## Portabilità del finanziamento.

Il Cliente, nel caso in cui per rimborsare l'apertura di credito ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali ai sensi dell'art. 120 quater del T.U.B.). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie, reali e personali, del precedente. In particolare, nel caso di esercizio della suddetta facoltà di surrogazione da parte del Cliente, il contratto viene trasferito alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura.

## Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami – Igea Digital Bank – Via Tomacelli 107, Roma 00186 con una delle seguenti modalità:

- a) posta ordinaria (si consiglia l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno);
- b) posta elettronica alla casella [reclami@igeadigitalbank.it](mailto:reclami@igeadigitalbank.it);
- c) posta elettronica certificata (PEC) alla casella [igeadigitalbank@legalmail.it](mailto:igeadigitalbank@legalmail.it);
- d) presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami di Igea Digital Bank.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 30 giorni.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Se l'Ufficio Reclami non fornisce risposta nel termine suddetto o la risposta non è in tutto o in parte soddisfacente, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. In particolare, il Cliente può consultare la "*Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti*", disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet [www.igeabanca.it](http://www.igeabanca.it). La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria (nel rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28/2010) il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo in alternativa:

- a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento);

- b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

Tale condizione di procedibilità si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il suddetto procedimento presso l'ABF.

## Leggenda

<b>Tasso creditore</b>	Tasso nominale annuo con liquidazione annuale.
<b>Tasso di mora</b>	Tasso utilizzato per il calcolo della penale che il cliente deve pagare alla banca per ritardi nei pagamenti con scadenze prestabilite
<b>Spese di istruttoria</b>	Spese per esame di concedibilità e/o revisione di un fido.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Indice al cui andamento è collegato il tasso di interesse. Gli indici utilizzati sono pubblici. Il loro valore è rilevabile dal quotidiano "Il Sole 24 ore". L'andamento non è influenzabile dalle parti (Banca-Cliente)
<b>Commissione per la messa a disposizione dei fondi</b>	La commissione per la messa a disposizione dei fondi è la remunerazione per il fatto che la Banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro (fido). Tale corrispettivo viene calcolato sull'importo dell'affidamento accordato, è indipendente dall'effettivo utilizzo e viene liquidato in via posticipata ogni fine trimestre.
<b>Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.)</b>	<p>La commissione di istruttoria veloce, relativa all'attività istruttoria della Banca volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso, viene applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;</li> <li>- quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.</li> </ul> <p>Non viene applicata se lo sconfinamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;</li> <li>- non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito;</li> <li>- nel caso di correntista "consumatore" quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- per gli sconfinamenti in assenza di fido, se il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi oltre il limite del fido (extra fido), se l'ammontare complessivo di questi ultimi -anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a 500 euro;</li> <li>- se lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
<b>Arbitro Bancario Finanziario</b>	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche

<b>Cliente</b>	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca
<b>Cliente al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro
<b>Conciliatore Bancario Finanziario</b>	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
<b>Consumatore</b>	la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
<b>Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale</b>	Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale è la banca specializzata nei finanziamenti e nei servizi per il Settore Pubblico, nel Project e nell'Export Finance, nella gestione degli incentivi e garanzie alle imprese. Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è gestito da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale.
<b>Fondo di Garanzia</b>	Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni. L'intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito, facilitando l'accesso al credito.
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi
<b>Sconfinamento</b>	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")